



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Naspi sospesa o anticipata: spetta l'assegno d'invalidità?

Autore: Noemi Secci | 03/12/2019



Se l'indennità di disoccupazione è interrotta o erogata in unica soluzione, il beneficiario dell'assegno d'invalidità ha diritto al ripristino del trattamento?

L'[assegno ordinario d'invalidità](#), cioè il trattamento previdenziale che spetta agli invalidi in misura superiore ai 2/3, in presenza di specifici requisiti contributivi, è

incompatibile con la Naspi, l'indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti in caso di perdita involontaria dell'impiego(ugualmente in presenza di specifici requisiti contributivi, e lavorativi).

Una nota sentenza della Corte costituzionale **[1]**, a questo proposito, ha però previsto la possibilità di scegliere tra le due prestazioni economiche: per la precisione, ai lavoratori che fruiscono di assegno o pensione d'invalidità e che acquisiscono il diritto a un'indennità di disoccupazione, è consentito scegliere tra il trattamento di disoccupazione e quello d'invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Ma in caso di **Naspi sospesa spetta l'assegno d'invalidità?**

In altre parole, se per un qualsiasi motivo l'indennità di disoccupazione viene interrotta, il beneficiario dell'assegno d'invalidità, che ha già optato per la Naspi, può tornare indietro e ricevere di nuovo il trattamento d'invalidità?

La risposta è stata fornita dall'Inps attraverso un nuovo messaggio **[2]**, a seguito di numerose richieste in argomento.

In particolare, è stato chiesto all'istituto se sia possibile ripristinare il pagamento dell'assegno d'invalidità nell'ipotesi in cui l'indennità sia:

- sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi (se il disoccupato viene riassunto a termine, con un contratto di durata inferiore ai 6 mesi, non perde la Naspi, ma questa viene sospesa);
- riconosciuta in forma anticipata **[3]**.

Naspi sospesa e invalidità

In merito alla sospensione della Naspi per periodi di lavoro dipendente inferiori ai 6 mesi, l'Inps ha chiarito come deve procedere chi è beneficiario, oltreché dell'indennità di disoccupazione, anche dell'**assegno ordinario d'invalidità**.

Nello specifico, l'istituto ha ricordato che la normativa in materia di **Naspi [4]** prevede, nell'ipotesi in cui il disoccupato si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, che la prestazione venga sospesa d'ufficio per la durata del contratto a termine, e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.

Nel periodo di durata del **contratto a termine**, il lavoratore rimane titolare dell'indennità Naspi, anche se la prestazione viene sospesa; ne consegue che l'interessato, beneficiario dell'assegno d'invalidità e titolare dell'indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l'assegno d'invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l'assegno ordinario, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione della Naspi residua.

In altre parole, i beneficiari di assegno d'invalidità che hanno optato per la **Naspi** possono rinunciare all'indennità in qualsiasi momento, ottenendo il ripristino del pagamento dell'assegno ordinario di invalidità.

La **rinuncia**, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha tuttavia carattere definitivo: ciò vuol dire che il lavoratore che l'ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.

Alla luce di quanto esposto, il lavoratore titolare di assegno d'invalidità, che abbia optato per l'indennità di disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell'assegno ordinario ma **non può più essere ammesso** alla fruizione della Naspi residua oggetto dell'opzione.

Ad ogni modo, il ripristino dell'assegno di invalidità, sospeso a seguito dell'opzione in favore dell'indennità Naspi, opera sino a che permane la titolarità dell'assegno stesso.

Bisogna inoltre ricordare che i redditi di lavoro sono cumulabili limitatamente con l'assegno ordinario d'invalidità, e danno luogo a una riduzione del trattamento (per approfondire: [Quando si riduce l'assegno d'invalidità](#)).

Naspi anticipata e invalidità

Relativamente all'erogazione della Naspi in forma anticipata, bisogna innanzitutto ricordare che il lavoratore avente diritto all'indennità può richiedere la **liquidazione anticipata**, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato:

- come incentivo all'**avvio di un'attività lavorativa autonoma** o di impresa individuale;
- per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa,

nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto lo svolgimento di attività lavorative da parte del socio.

In questo caso, l'assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell'indennità Naspi.

L'assegno d'invalidità sospeso può essere **ripristinato** solo al termine del periodo teorico di spettanza della Naspi, sempreché permanga la titolarità dello stesso.

Il titolare di assegno d'invalidità può essere difatti soggetto alle verifiche per la conferma dell'assegno, o alla revisione, anche se il trattamento è sospeso a causa dell'opzione a favore della Naspi.

Note

[1] C. Cost. sent. n. 234/2011. **[2]** Inps messaggio 4477/2019. **[3]** Inps circolare 174/2017. **[4]** Art.9, co.1, Dlgs. 22/2015. Autore immagine: 123rf.com